

Linee guida alla Valutazione ambientale strategica VAS per gli strumenti di pianificazione territoriale dei Comuni

Elaborato da:

**Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
e
Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio**

Bolzano, luglio 2023



Indice

Introduzione.....	pag. 2
1. Inquadramento normativo	pag. 2
2. Ambito di applicazione	pag. 2-3
3. Soggetti coinvolti	pag. 3
4. Competenze dei Comuni in materia di VAS.....	pag. 3-4
4.1 Individuazione dell'autorità competente	pag. 4
5. Albero decisionale VAS	pag. 4
6. Procedura per la verifica di assoggettabilità a VAS	pag. 4-5
6.1 Redazione del rapporto ambientale preliminare.....	pag. 4
6.2 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale	pag. 5
6.3 Decisione sull'assoggettabilità a VAS	pag. 5
6.4 Pubblicazione della decisione.....	pag. 5
7. Procedura per la VAS	pag. 6-7
7.1 Redazione del rapporto ambientale	pag. 6
7.2 Consultazioni.....	pag. 6
7.3 Valutazione del prevedibile impatto ambientale.....	pag. 6
7.4 Pubblicazione della decisione.....	pag. 6-7
7.5 Monitoraggio.....	pag. 7
8. Allegati.....	pag. 8-20
A – Albero decisionale VAS	pag. 8-9
B – Diagrammi di flusso	pag. 10-12
C – Contenuti del rapporto ambientale preliminare	pag. 13-15
D – Contenuti del rapporto ambientale	pag. 16-19
E – Link utili.....	pag. 20

INTRODUZIONE

Le linee guida esposte in questo documento sono state elaborate dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima e la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio della Provincia Autonoma di Bolzan, in collaborazione col Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.

In attuazione dei principi di economicità e semplificazione, queste linee guida coordinano la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) con quelle di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale dei Comuni, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini e degli obblighi di pubblicazione previsti in entrambi gli ambiti.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con legge provinciale n. 2 del 5 aprile 2007 e succ. mod., la Provincia Autonoma di Bolzano ha recepito i contenuti della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

La legge provinciale n. 17 del 13 ottobre 2017 e succ. mod. (di seguito LP 17/2017) ha, in linea con il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. mod. (di seguito Dlgs 152/2006), introdotto la verifica di assoggettabilità a VAS e modificato la suddivisione di competenze e le procedure.

Per quanto non regolamentato dalla legge provinciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali (Dlgs 152/2006 – parte seconda, titolo I e II).

La VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS hanno l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, includendo gli aspetti ambientali in sede di elaborazione di piani e programmi al fine di verificare il probabile impatto sull'ambiente del piano o programma stesso (vedi art. 1 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001).

Il principio di questa valutazione ambientale sta nella preventiva considerazione degli aspetti ambientali in fase di pianificazione, in modo da evitare eventuali conseguenze negative sull'ambiente ed ottenere possibili effetti positivi.

Si potrebbe riassumere queste due frasi in una:

Il principio della VAS e della verifica di assoggettabilità a VAS sta nella preventiva considerazione degli aspetti ambientali in fase di pianificazione, in modo da evitare eventuali conseguenze negative sull'ambiente ed ottenere possibili effetti positivi. (vedi art. 1 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 6 della LP 17/2017, in linea col Dlgs 152/2006, regola l'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità a VAS e della VAS.

Sono da sottoporre a VAS:

- a) tutti i piani e programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, per la valutazione e la gestione dell'aria ambiente, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA”);
- b) tutti i piani e programmi per i quali è necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (siti Natura 2000).

Per le modifiche minori ai piani e i programmi di cui sopra, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità competente, a seguito di verifica di assoggettabilità a VAS e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento, valuti che producano impatti significativi sull'ambiente.

L'Autorità competente valuta, mediante verifica di assoggettabilità, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

La verifica di assoggettabilità a VAS o la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti a tali procedimenti (ad es. piani di attuazione), si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti di pianificazione sovraordinati. Relativamente ai piani di attuazione si rinvia all'art. 60, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 “Territorio e paesaggio” (di seguito LP 9/2018), che recita: “Il piano di attuazione non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) né a verifica di assoggettabilità, qualora il piano comunale sia stato sottoposto a VAS e definisca la localizzazione dei nuovi interventi e delle opere di urbanizzazione, i rispettivi indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, nonché i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.”

3. SOGGETTI COINVOLTI

Autorità competente: la pubblica amministrazione competente per la verifica di assoggettabilità a VAS, e nel caso di VAS, per l'elaborazione del parere motivato.

Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma o che recepisce, adotta o approva il piano o il programma.

Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici con specifiche competenze in campo ambientale.

4. COMPETENZE IN MATERIA DI VAS

La Provincia è competente per la VAS degli strumenti di pianificazione provinciale, nonché per le varianti agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale di iniziativa della Provincia.

In materia di pianificazione territoriale i Comuni sono competenti per la VAS dei piani comunali e sovracomunali, nonché per le varianti ai piani paesaggistici di iniziativa comunale. In questi casi la verifica di assoggettabilità a VAS e la VAS vengono effettuate nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei piani e programmi previsti dalla LP 9/2018, nel rispetto dei termini e degli obblighi di pubblicazione previste dalla LP 17/2017.

Ai fini di queste linee guida sono strumenti di pianificazione territoriale comunale:

- a) il programma di sviluppo comunale per il territorio e paesaggio,
- b) il piano comunale per il territorio e il paesaggio,
- c) i piani di attuazione.

Nell'ambito della pianificazione territoriale comunale spetta ai Comuni l'individuazione dell'autorità competente, dell'autorità procedente, nonché dei soggetti competenti in materia ambientale.

4.1 Individuazione dell'autorità competente per la VAS

L'autorità competente è individuata all'interno del Comune che procede alla formazione, risp. variazione del piano o programma in modo che siano ben distinte tra loro*.

Per l'individuazione dell'**autorità competente** si prospettano diverse possibilità, a seconda dell'articolazione dell'amministrazione comunale. Essa può quindi essere:

- la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio;
- l'Ufficio o Servizio ambientale;
- una persona con incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale, p.es. un/a esperto/a in natura iscritto nel registro degli esperti ai sensi dell'art. 9 della LP 9/2018.

* Diverse sentenze a livello europeo e statale ribadiscono in fase di individuazione dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente la necessità della separazione delle due Autorità, di un adeguato grado di autonomia dell'Autorità competente e di competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile (Corte di Giustizia, IV Sezione, 20 ottobre 2011, procedimento C-474/10).

5. ALBERO DECISIONALE VAS

L'albero decisionale di cui all'allegato A fornisce un supporto per decidere passo dopo passo quali piani e programmi siano da sottoporre obbligatoriamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o alla procedura VAS. Un aiuto supplementare è fornito dagli esempi concreti riportati.

6. PROCEDURA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS (vedi allegato B)

6.1 Redazione del rapporto ambientale preliminare

L'autorità procedente o altro soggetto pubblico o privato, che presenta la proposta di piano o programma, redige il rapporto ambientale preliminare e lo trasmette all'autorità competente. Tale rapporto comprende una descrizione del piano o programma, nonché le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dipendenti dall'attuazione del piano o programma, tenendo conto dei criteri dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE (vedi allegato C).

6.2 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale

L'autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e ne richiede il parere, nel quale essi si esprimono sia sul piano o programma in generale che sugli effetti ambientali.

Il parere è inviato entro 30 giorni all'autorità competente e all'autorità procedente.

I possibili soggetti competenti in materia ambientale sono:

- gli uffici provinciali che in base ai contenuti del piano o del programma devono esprimersi ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, della natura e in materia di vincoli idrogeologici forestali ecc.;
- le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, che in base ai contenuti del piano o del programma possano dare un contributo per valutare i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente. Questi possono essere ad esempio:
 - Ufficio Pianificazione paesaggistica
 - Ufficio Natura
 - Ufficio Aria e rumore
 - Laboratorio Analisi aria e radioprotezione
 - Ufficio Gestione rifiuti
 - Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche
 - Ufficio Tutela acque
 - Laboratorio Biologico
 - Ufficio Caccia e pesca
 - Ripartizione Foreste
 - altri enti pubblici con competenze ambientali.

6.3 Decisione sull' assoggettabilità a VAS

L'autorità competente decide sulla base dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2001/42/CE e tenuto conto dei pareri pervenuti se sottoporre il piano o il programma a VAS. Qualora l'autorità competente decida di non sottoporre il piano o programma a VAS, esprime la propria decisione motivata e definisce le eventuali prescrizioni necessarie in un atto distinto, che deve essere esplicitamente menzionato nella delibera di adozione del piano o programma. Qualora l'autorità competente decida di sottoporre a VAS il piano o programma si avvia la procedura di VAS.

6.4 Pubblicazione della decisione

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato all'albo del Comune e sulla Rete Civica della Provincia.

7. PROCEDURA PER LA VAS (vedi allegato B)

7.1 Redazione del rapporto ambientale

L'autorità procedente o il soggetto pubblico o privato che presenta la proposta di piano o di programma redige un rapporto ambientale nel rispetto dei criteri e dei contenuti dell'allegato I della direttiva 2001/42/CE (vedi allegato D) e lo trasmette insieme alla proposta di piano o programma e ad una sintesi non tecnica in lingua italiana e tedesca del rapporto ambientale all'autorità competente.

L'autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nella procedura e trasmette a loro il rapporto ambientale e la documentazione di cui sopra.

L'autorità competente ed i soggetti competenti in materia ambientale verificano la completezza e l'adequatezza del rapporto ambientale. L'autorità procedente modifica o integra ove necessario il rapporto ambientale. Nel caso in cui l'autorità competente sia la commissione comunale per il territorio e il paesaggio essa si esprime anche sulla proposta di piano.

7.2 Consultazioni

Dopo l'adozione della proposta di piano o programma da parte dell'autorità procedente, la proposta adottata, corredata della relativa documentazione, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica viene pubblicata per la durata di 60 giorni all'albo del Comune e sulla Rete Civica dell'Alto Adige. Durante questo periodo chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare osservazioni.

7.3 Valutazione del prevedibile impatto ambientale

L'autorità competente valuta tutta la documentazione, nonché le osservazioni presentate ed esprime un parere motivato sui prevedibili impatti ambientali sul piano o programma, tenendo conto delle osservazioni di rilevanza ambientale presentate.

L'autorità procedente tiene conto nella delibera di approvazione del piano o programma del parere motivato dell'autorità competente, nonché delle osservazioni e delle proposte presentate e provvede alle eventuali revisioni del piano o programma ritenute opportune.

7.4 Informazioni circa la decisione

In seguito alla decisione vengono pubblicati i seguenti documenti sulla Rete Civica dell'Alto Adige nonché sull'albo del Comune:

- a) il piano o il programma adottato o approvato;
- b) il parere motivato dell'autorità competente per la VAS;
- c) una dichiarazione di sintesi redatta dall'autorità procedente in lingua italiana e tedesca, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma, alla luce delle alternative possibili che erano state

individuare; Spiegare cosa debba contenere la sintesi non tecnica al paragrafo 7.1, ove viene nominata per la prima volta?
d) le misure previste in merito al monitoraggio di cui al paragrafo successivo.

7.5 Monitoraggio

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

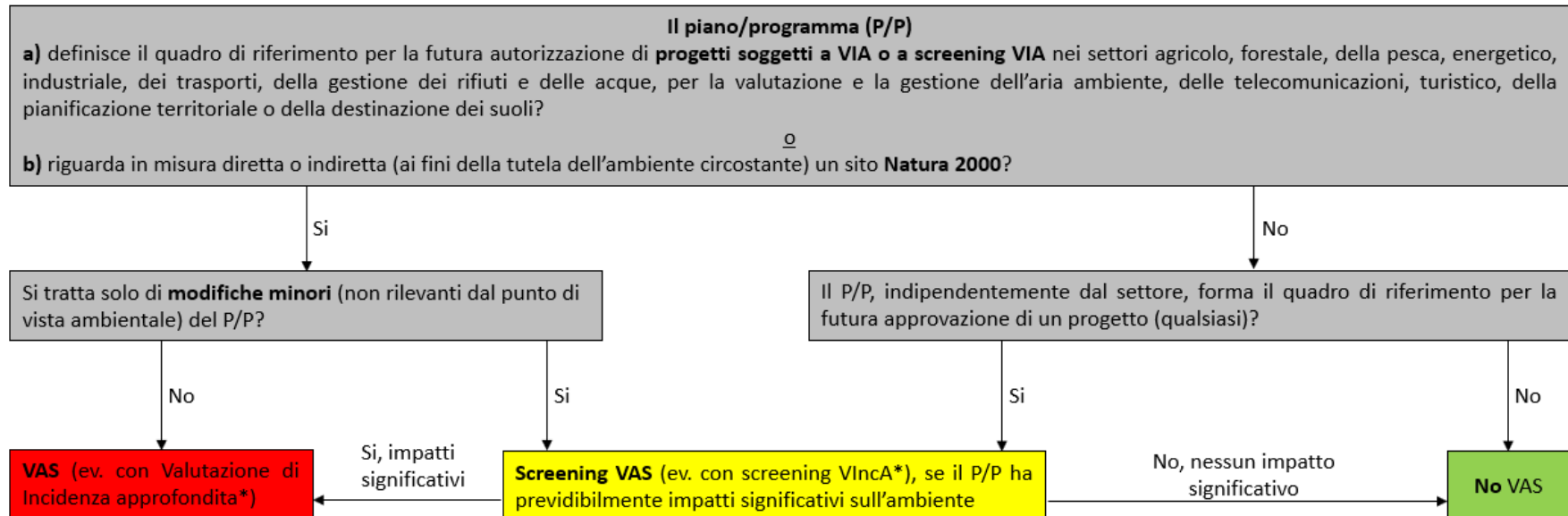
L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate. L'autorità competente si esprime sulla documentazione trasmessa.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive, è data adeguata informazione attraverso la Rete Civica dell'Alto Adige.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono da includere nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione e di esse si tiene conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma.

8. ALLEGATI

Allegato A: Albero decisionale VAS



*per ulteriori informazioni vedi: <https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/natura2000/valutazione-incidenza.asp>

Esempio di una modifica di un piano soggetta a VAS: In un Comune si progetta la costruzione di un albergo con 350 posti letto. A tal fine si rende necessario il mutamento della destinazione d'uso di una zona destinata a bosco a zona di sviluppo turistico. In questo caso si tratta di un progetto alberghiero soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA (v. Allegato IV alla Parte II del Dlgs 152/2006). Il mutamento della destinazione d'uso di un paesaggio naturale (bosco) in una zona edificabile che prevede la costruzione di un albergo di tali dimensioni, non comporta una modifica minore al piano. La modifica del piano è pertanto soggetta a VAS.

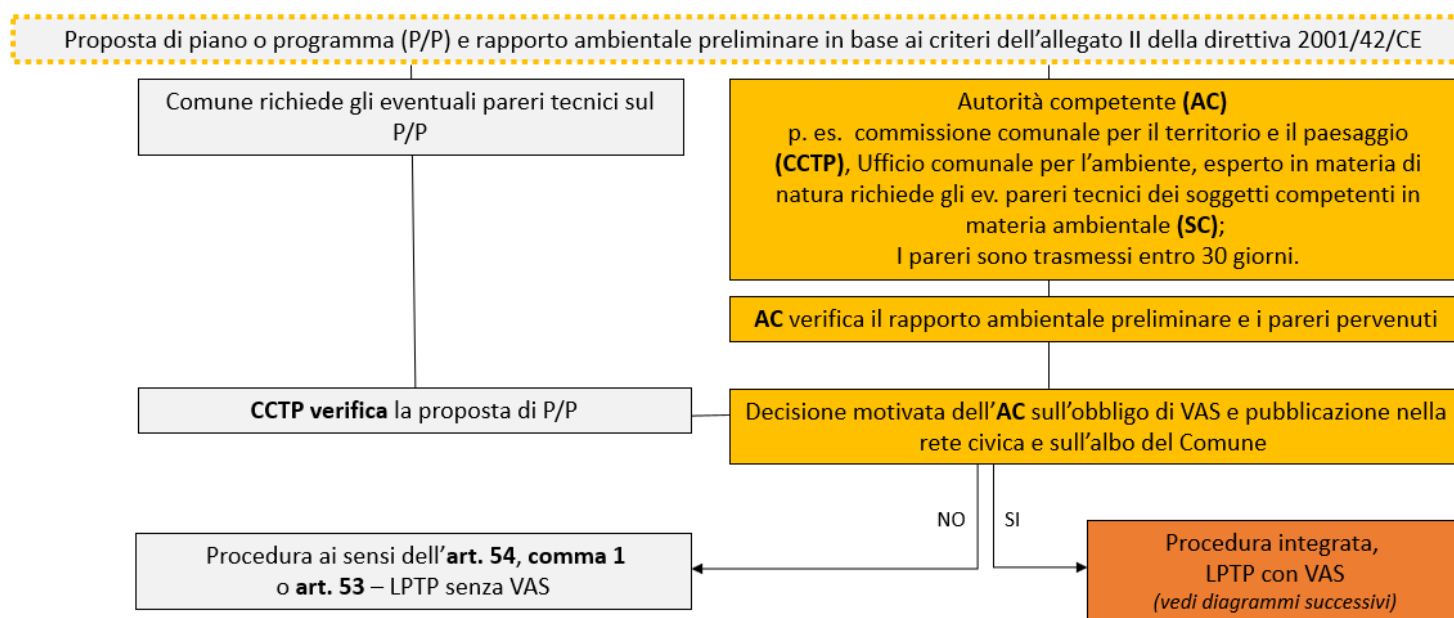
Esempio di una modifica di un piano soggetta a verifica di assoggettabilità a VAS: Il Comune pianifica il mutamento di destinazione d'uso di una zona di verde pubblico in una zona da adibire a parcheggio pubblico. In questo caso la modifica del piano non definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, né è necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi della direttiva Habitat (Natura 2000). La modifica del piano definisce peraltro il quadro di riferimento per la futura autorizzazione di un progetto, cosicché deve essere applicata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Esempio di una modifica di un piano non soggetta né a VAS né a verifica di assoggettabilità a VAS: Adeguamento delle norme di attuazione a disposizioni vigenti, ad es. adeguamento alle definizioni previste dall'art. 2 del DPP 24/2020. La modifica non definisce il quadro di riferimento per la futura autorizzazione di un progetto e non è pertanto soggetta né a VAS né a verifica di assoggettabilità a VAS.

Allegato B: Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS nonché procedure di VAS per piani e programmi

In attuazione dei principi di economicità e semplificazione, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS viene coordinata con quelle di previste dalla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 “Territorio e paesaggio” (LPTP), in modo da evitare duplicazioni di procedure ed assicurare il rispetto dei termini.

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS

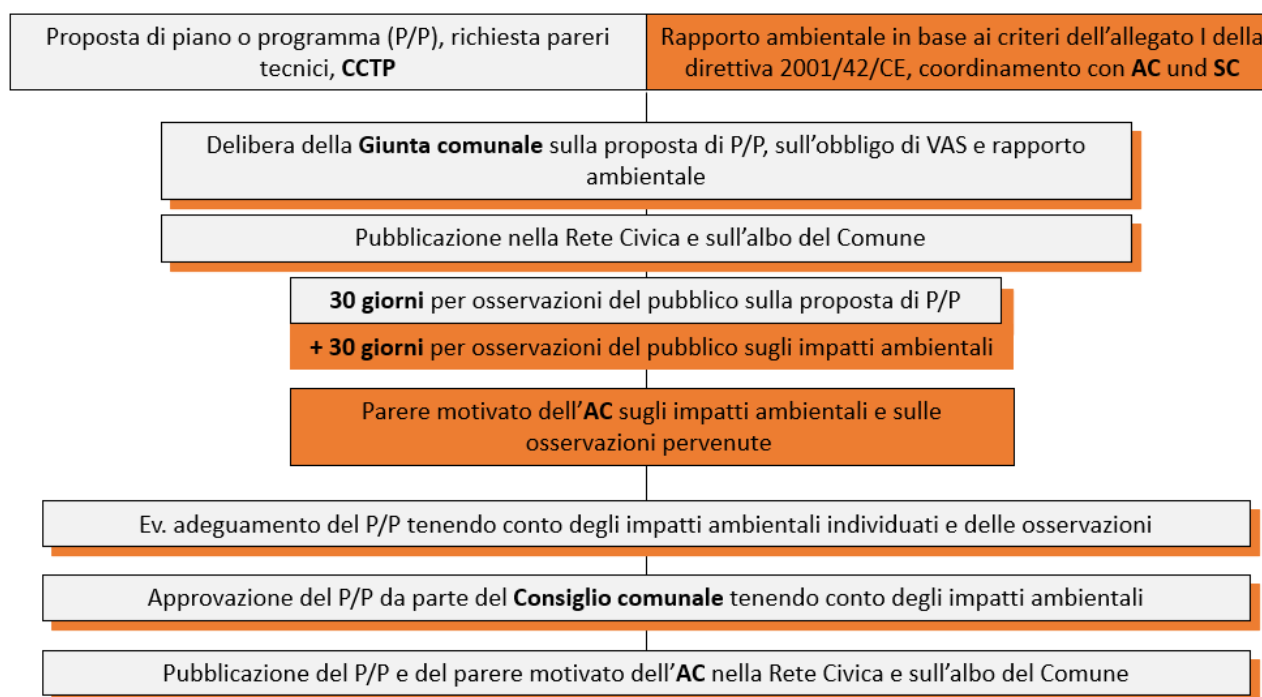


Legenda:

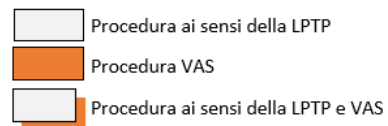
- Procedura ai sensi della LPTP
- Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS
- Procedura VAS
- Procedura ai sensi della LPTP e verifica di assoggettabilità a VAS

In attuazione dei principi di economicità e semplificazione, la procedura di VAS viene coordinata con quelle di previste dalla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 “Territorio e paesaggio” (LPTP), in modo da evitare duplicazioni di procedure ed assicurare il rispetto dei termini.

Procedura di VAS coordinata con la procedura ai sensi dell’art. 54, comma 1 della LPTP

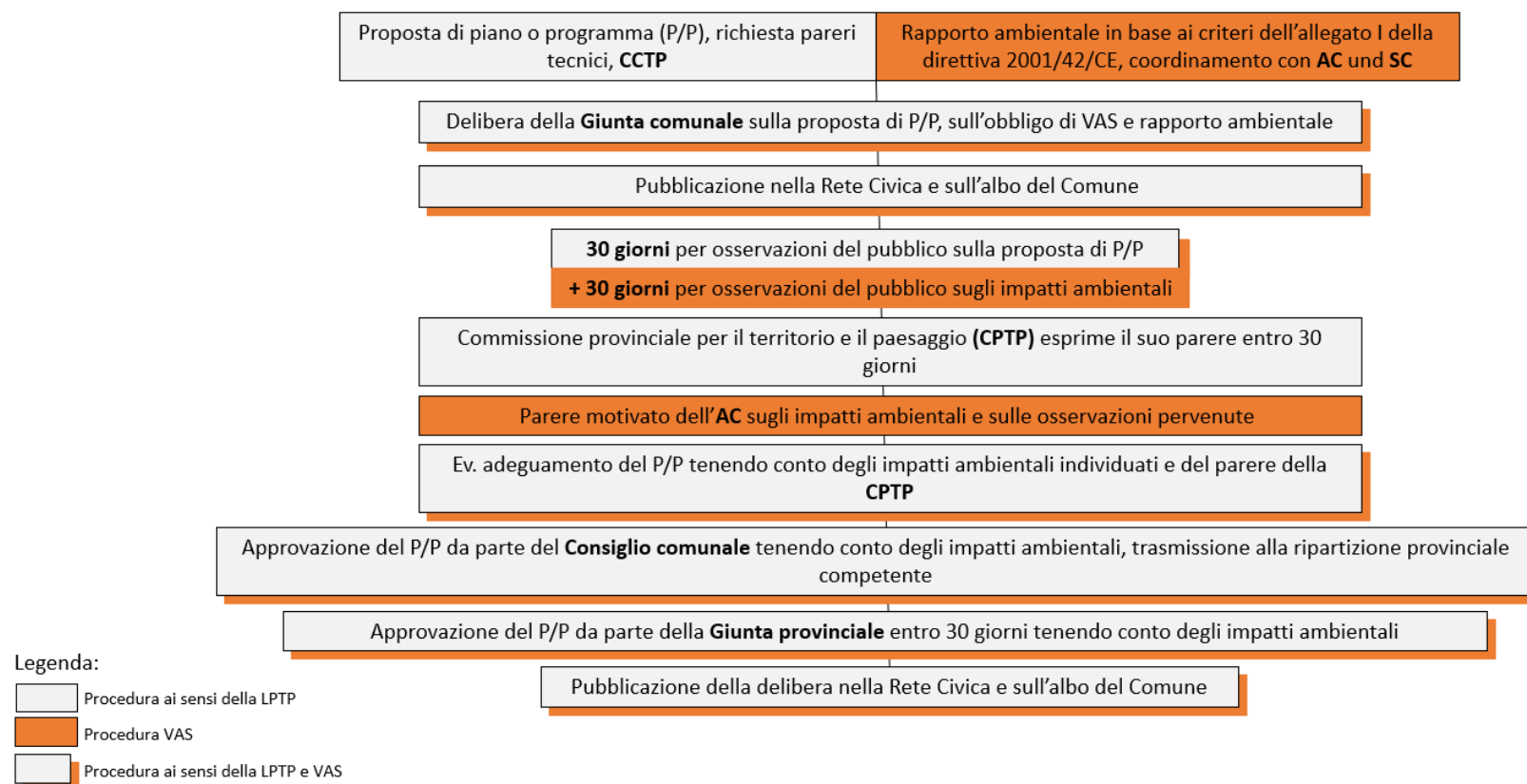


Legenda:



In attuazione dei principi di economicità e semplificazione, la procedura di VAS viene coordinata con quelle previste dalla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 “Territorio e paesaggio” (LPTP), in modo da evitare duplicazioni di procedure ed assicurare il rispetto dei termini.

Procedura di VAS coordinata con procedura ai sensi dell'art. 53 della LPTP



Allegato C

INFORMAZIONI CONTENUTE NEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

(Allegato II della Direttiva 2001/42/CE)

Lo scopo della valutazione preliminare del caso singolo è quello di valutare se il piano o il programma (P/P) possa avere effetti significativi sull'ambiente, tenendo conto dei criteri stabiliti nell'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE. Questo elenco di criteri deve essere inteso come una lista di controllo che struttura e semplifica la valutazione preliminare. I criteri non sono elencati in ordine di importanza. La loro importanza dipende dal caso in questione. Come regola generale, più criteri vengono soddisfatti nell'attuazione del rispettivo piano o programma, maggiore è la probabilità di effetti ambientali significativi. Tuttavia, in alcuni casi, gli impatti relativi a un singolo criterio possono essere così importanti da rendere necessaria una VAS.

Il testo in grassetto si riferisce ai criteri elencati nell'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE ed è integrato da spiegazioni aggiuntive e domande esemplificative.

1. *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;***
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;***
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;***
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;***
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).***

Quanto più preciso è il quadro di riferimento definito da un piano o un programma, tanto maggiore è la probabilità che venga richiesta una valutazione ambientale strategica.

Conseguentemente i piani o i programmi che per esempio non definiscono solo la zona residenziale o in cui vengono svolte le attività commerciali, ma anche la loro natura, le loro dimensioni ed (eventualmente) le condizioni operative, potrebbero definire un quadro di riferimento più approfondito rispetto a quelli che definiscono obiettivi senza indicare i dettagli del quadro di riferimento entro il quale conseguire tali obiettivi.

Se un piano o un programma influenza fortemente un altro piano o programma, gli eventuali effetti ambientali che potrebbe avere possono incidere più ampiamente (o profondamente) di quanto non avverrebbe se ciò non accadesse.

La pertinenza delle problematiche ai piani o ai programmi potrebbe essere interpretata in molti modi. Include i casi in cui i piani o i programmi causano o acuiscono problemi ambientali, in cui sono ridotti o influenzati da essi in altro modo, o in cui contribuiscono a risolverli, limitarli o evitarli. In ogni caso, sarà necessario individuare la natura e la gravità dei problemi ambientali che attengono al piano o al programma. I P/P che possono avere un impatto significativo sull'ambiente hanno maggiori probabilità di essere sottoposti a una valutazione ambientale strategica rispetto ai P/P a basso impatto ambientale. Inoltre, è importante esaminare l'importanza del P/P per la promozione degli obiettivi di sostenibilità definiti, ad esempio, nel documento strategico per lo sviluppo sostenibile dell'Alto Adige.

Possibili domande: Quali elementi essenziali caratterizzano la strategia del P/P? Quali progetti sono previsti nel P/P e di quale dimensione? I progetti sono soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o alla valutazione d'impatto ambientale? Il P/P contribuisce a migliorare i problemi o le preoccupazioni ambientali dell'area? Ci sono obiettivi che mirano a un miglioramento ambientale diretto dell'area? Il P/P è influenzato o limitato da problemi ambientali esistenti nell'area? Il piano crea problemi ambientali o aggrava quelli esistenti? Quali obiettivi di sostenibilità sono promossi dal P/P, in che misura e attraverso quali provvedimenti?

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- ***probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,***
- ***carattere cumulativo degli effetti,***
- ***natura transfrontaliera degli effetti,***
- ***rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),***
- ***entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),***
- ***valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali del patrimonio culturale, o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, o dell'utilizzo intensivo del suolo,***
- ***effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.***

In questa sezione verranno descritti nello specifico i possibili impatti negativi del P/P in relazione all'ambiente. L'applicazione dei criteri per determinare gli effetti potenziali sull'ambiente richiede un approccio globale e sistematico. Ad esempio, per individuare possibili effetti significativi si devono considerare i fattori ambientali rilevanti per il P/P, come ad es. la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, incluse quello architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra suddetti fattori.

Il rispetto del criterio del cumulo degli impatti dei P/P richiede ad esempio, di evitare che il requisito di una valutazione ambientale strategica dei P/P con probabili impatti ambientali significativi venga aggirato ricorrendo ad un frazionamento (artificioso) in più piani con impatti ambientali singolarmente non significativi.

La natura e le caratteristiche dei probabili effetti influenzeranno la significatività degli impatti in base al contesto in cui vengono considerati. Ad esempio, è importante considerare se la probabilità o la frequenza degli effetti sarà molto bassa (causa accidentale) o se gli effetti si verificheranno con continuità

Inoltre, quanto più complessi ((ad esempio attraverso sinergie, cioè l'effetto combinato è maggiore della somma dei singoli effetti)), più diffusi, duraturi o cumulativi sono gli effetti, tanto più è probabile che essi siano da considerare “significativi”.

Il particolare valore o la particolare vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata può aumentare la probabilità che gli effetti in tale area vengano considerati significativi.

Infatti, ad esempio, una modifica di piano o il relativo progetto, anche di piccole dimensioni, possono avere un impatto significativo sull'ambiente se vengono realizzati in un luogo in cui i fattori ambientali sopra citati (biodiversità, aria, acqua, ecc.) sono sensibili al minimo cambiamento.

Possibili domande: Qual è la distribuzione degli impatti per area? Il P/P comporta un aumento significativo delle emissioni (nell'aria, nell'acqua, nel suolo) o una variazione nella produzione di rifiuti? Il P/P comporta un impoverimento significativo di risorse (consumo di acqua, energia, materie prime)? Il P/P causa sovrapposizioni (significative) con aree sensibili dal punto di vista ecologico e paesaggistico? Sono previste misure per prevenire possibili impatti negativi sull'ambiente (restrizioni/regolamenti sul tipo, l'estensione e l'ubicazione degli interventi)? Sono interessati dal P/P corsi d'acqua, acque stagnanti o le loro fasce di protezione, sorgenti, aree di protezione dell'acqua potabile o zone archeologiche? Ci sono aree di particolare importanza ecologica all'interno della/e area/e interessata/e che devono essere tenute in particolare considerazione nell'elaborazione del P/P? Il P/P ha impatti diretti o indiretti su aree protette (ad esempio, siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive Habitat o Uccelli, parchi nazionali, parchi naturali, aree paesaggistiche protette, parti del paesaggio protette o monumenti naturali)?

Allegato D

CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

(Allegato I della Direttiva 2001/42/CE)

Il testo in grassetto si riferisce alle informazioni elencate nell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE ed è integrato da spiegazioni aggiuntive e domande esemplificative.

a. Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

I contenuti, gli scopi e le motivazioni del progetto devono essere esposti in modo comprensibile. È necessario indicare dati riguardo alla localizzazione ed alla dimensione (superficie, densità, infrastrutture, ecc...). È necessario inoltre indicare in quale modo siano stati tenuti in considerazione gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti dalle relative leggi, dai piani specifici e dagli altri strumenti di pianificazione (p.es. Piano delle zone di pericolo, piano urbanistico, piano paesaggistico, piano comunale per il territorio e il paesaggio, programma di sviluppo comunale per il territorio e paesaggio, Linee guida natura e paesaggio, PSP/Piano strategico provinciale, piano di attuazione).

Devono essere citate le basi legislative o gli strumenti di pianificazione rilevanti. Non è di utilità ripetere o elencare tutte le norme.

b. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

Descrizione della situazione attuale e valutazione degli effetti ambientali, compresa la previsione nel caso di mancata attuazione del progetto, con particolare riferimento agli effetti rilevanti dell'intervento sull'ambiente. È inoltre necessario descrivere la "variante zero", che indica lo sviluppo o il potenziale di sviluppo dell'area senza l'intervento programmato. La "variante zero" non deve necessariamente avere effetti negativi sull'ambiente.

Esempio: L'effetto principale sull'ambiente nella costruzione di un magazzino consiste nel grande consumo di superficie, in relazione con il tipo di superficie utilizzata. Se questa superficie è un habitat naturale e di grande valore ecologico, l'effetto principale dell'intervento è la distruzione dell'habitat di valore ecologico mediante l'impermeabilizzazione del terreno. Un ulteriore impatto ambientale va visto indubbiamente anche nell'aumento del traffico con tutte le conseguenze (rumore, infrastrutture...) e tutto ciò deve essere valutato nel prosieguo della relazione. La variante zero significherebbe che l'habitat di valore ecologico verrebbe preservato e il problema del traffico non si porrebbe.

c. Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

In questo capitolo devono essere descritte le caratteristiche essenziali del luogo che sarebbero influenzate dal progetto. Tale descrizione deve rendere evidenti gli aspetti ambientali che caratterizzano il luogo e le loro interazioni con il progetto. A tal fine può essere utilizzato come criterio di valutazione lo stato dei beni tutelati.

Esempio: Un prato con radi alberi da frutto ai margini di un centro abitato, dove si progetta di costruire abitazioni, non deve essere solo descritto, ma ne devono essere valutati anche la rarità, il valore paesaggistico e culturale, ecc.; è possibile anche una valutazione naturalistica. Per la valutazione della sensibilità dei beni tutelati, si possono raccogliere informazioni tramite la consultazione delle Liste Rosse di biotopi, animali e piante. Sono adatti a questo scopo anche le rilevazioni degli inventari di elementi paesaggistici e culturali che si trovano già in diversi Comuni.

d. Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

Devono essere esposte informazioni riguardo a tutti i problemi ambientali attualmente rilevanti per il piano o programma (P/P) (es. qualità dell'aria e dell'acqua, flora, fauna, habitat). Sulla base di queste informazioni si deve verificare in quale modo queste problematiche influenzino il P/P e se sussista la probabilità che il P/P stesso acuisca problemi preesistenti, li riduca o agisca su di essi in altro modo. Per zone con particolare rilevanza ambientale si intendono zone dal valore ecologico particolarmente alto, ad esempio zone protette Natura 2000, ma anche parchi naturali o nazionali, o anche zone che ospitano specie che compaiono nelle Liste Rosse locali o dove si trovano habitat e specie di interesse europeo. Può trattarsi anche di zone (habitat) che non godono di protezione, ma ospitano specie indicate nelle specifiche Liste Rosse (locali, nazionali, europee, internazionali), o sono luogo di sosta o di cova di specie di uccelli di interesse nazionale o internazionale. Inoltre, la zona in questione può essere un tipo di biotopo sottoposto ad un alto rischio ecologico (es. zone paludose, sabbiose, ghiaiose, ecc.). Se l'intervento consiste nel cambiamento di destinazione di aree che si trovano all'interno di Natura 2000 o nelle immediate vicinanze (= possibile influenza su Natura 2000), è necessario anzitutto sottoporlo alla valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva Habitat (v. anche la legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 di tutela della natura).

e. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

I conflitti di cui ai punti c) e d) devono essere valutati alla luce degli scopi di protezione ambientale definiti a livello internazionale, europeo e nazionale. In questa parte si deve tenere conto anche di scopi comunitari quali l'interconnessione e la protezione degli habitat.

(ad es. Agenda 2030; The European Green Deal; Trattato di Parigi; Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva Quadro sulle acque); Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030; Piano d'azione dell'UE: "Verso un inquinamento zero per aria, acqua e suolo; Convenzione europea del paesaggio; Convenzione di Faro sul Patrimonio Culturale (ratificata in Italia); legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico); Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1360 del 24 aprile 2019 (Piano Strategico Nazionale per una mobilità sostenibile); Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); Patto di sostenibilità per l'Alto Adige; Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche per la Provincia Autonoma di Bolzano (PGUAP); Piano di Tutela delle Acque per la Provincia Autonoma di Bolzano (PTA); legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 "Territorio e paesaggio"; 4. aggiornamento del "Piano di gestione dei rifiuti 2000" (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1139 del 28 dicembre 2021); legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, "Legge di tutela della natura e altre disposizioni"; legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, "Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca"); Piani comunali di classificazione acustica; Piano clima Alto Adige 2040;.

f. Possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

La valutazione può essere redatta in modo descrittivo oppure in forma di tabella, tramite una scala di valori. È tuttavia importante che il metodo di valutazione sia indicato chiaramente. Nella valutazione è consigliabile ricorrere alle banche dati esistenti (geodati dei diversi sistemi informativi, letteratura specifica sull'argomento, dati storici, risultati di sopralluoghi, ecc.). La descrizione deve essere adeguata alle dimensioni dell'intervento, facendo riferimento a tutti gli aspetti ambientali e ai beni tutelati (devono essere valutati gli effetti sui beni tutelati che vengono influenzati o sui quali è pronosticabile

un'influenza). Deve essere precisato chiaramente in quale zona si possano verificare degli effetti e in che cosa consistano tali effetti. Deve essere inoltre indicato in che cosa consistono le interazioni fra i singoli beni protetti (es. impermeabilizzazione del suolo e stato delle acque sotterranee). I seguenti beni ambientali sono indicati nella direttiva e devono essere valutati a seconda del progetto: tutela del suolo: es. impermeabilizzazione delle superfici; tutela dell'acqua: es. stato delle acque sotterranee., acque superficiali; tutela dell'aria e dei fattori climatici: es. qualità dell'aria; tutela della biodiversità e del paesaggio: es. grado di rischio per gli habitat; tutela della flora e della fauna: es. Liste Rosse; tutela della popolazione e della salute umana: es. rumore, elettrosmog; tutela dei beni materiali e del patrimonio culturale: es. tutela dei beni culturali, tutela degli insiemi; tutela del patrimonio archeologico: es. zone archeologiche protette, rilevanza storica e culturale.

Esempio: Per l'inserimento di un'infrastruttura stradale si dovranno indicare ai fini della valutazione dati riguardo al bene oggetto di tutela suolo (impermeabilizzazione), inoltre dovranno essere presi in considerazione relativamente al bene oggetto di tutela aria la qualità dell'aria ed il rumore. Le previsioni d'impatto andranno elaborate in base ai dati a disposizione (traffico attuale, aumento del traffico, spostamento del traffico).

g. Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

La priorità deve dunque essere data nell'evitare i conflitti con i beni tutelati. Solo se questo non è possibile devono essere previste misure di mitigazione o compensazione dei danni. Devono essere espresse le possibilità di diminuire o compensare i rilevanti effetti negativi descritti nel rapporto ambientale. Possono essere misure definite o previste nel P/P. In tale contesto è però necessario tenere conto del fatto che misure di attenuazione del danno possono avere a loro volta effetti negativi sull'ambiente che vanno considerati (es. strutture di protezione). In generale tutte le misure devono essere indicate in modo vincolante nel P/P ed attuate nei livelli di pianificazione successivi.

h. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;

Le informazioni riguardo alla scelta delle alternative sono necessarie per comprendere i motivi di determinate scelte e in quale rapporto esse stiano con l'intervento previsto. Analogamente, è necessario fornire una motivazione plausibile per la scelta di una variante, alla luce della valutazione degli effetti sui beni tutelati. A questo proposito è necessario indicare le eventuali difficoltà, incertezze di previsione o le lacune nelle conoscenze. Può eventualmente essere utile spiegare in che modo sono state risolte simili difficoltà.

i. Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;

Il rapporto ambientale deve contenere anche una descrizione delle misure di controllo (monitoring) previste. Occorre prevedere misure che consentano di individuare tempestivamente gli effetti negativi dovuti alla realizzazione del progetto sui suddetti beni protetti ed eventualmente di intervenire in misura adeguata contro di essi. Il rapporto ambientale deve prevedere un piano di attuazione di tali interventi. Il monitoraggio dovrebbe esaminare se le ipotesi e gli impatti ambientali su cui si basa la VAS siano effettivamente corretti, se siano state attuate le misure di prevenzione, mitigazione e compensazione raccomandate, se gli obiettivi corrispondenti siano stati raggiunti, se la pianificazione abbia effettivamente avuto effetti e se si siano verificati impatti negativi imprevisti. Inoltre, è necessario stabilire chi è responsabile del monitoraggio e in che misura, e per quali finalità vengono utilizzati i risultati del monitoraggio. I risultati del monitoraggio servono come base per i piani futuri.

j. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La sintesi non tecnica assolve allo scopo di rendere facilmente accessibili e comprensibili al pubblico ed ai decisori gli aspetti e i risultati principali del rapporto ambientale. Essa deve tener conto anche degli

effetti delle misure di prevenzione, mitigazione e compensazione. La sintesi non tecnica deve essere scritta in lingua italiana e tedesca. Per la rappresentazione semplificata dei risultati possono essere utili una tabella riepilogativa e un piano riassuntivo.

Allegato E

Link utili

- Geobrowser della Provincia Autonoma di Bolzano: <https://maps.civis.bz.it/>
- Lexbrowser della Provincia Autonoma di Bolzano: <http://lexbrowser.provinz.bz.it/de>
- Ufficio Valutazioni ambientali: <https://ambiente.provincia.bz.it/valutazioni-ambientali.asp>
- Ufficio Pianificazione comunale: <https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/pianificazione/pianificazione-comunale.asp>
- Registro degli esperti: <https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/ricerca-registro-degli-esperti.asp>
- Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità (Screening):
[extension://elhekieabhbkmcefcobjddigjaadp/https://ambiente.provincia.bz.it/downloads/Anhang_Neues_UVP-Gesetz_Italienisch.pdf](https://www.provincia.bz.it/downloads/Anhang_Neues_UVP-Gesetz_Italienisch.pdf)
- Valutazione di Incidenza: <https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/natura2000/valutazione-incidenza.asp>